

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5190

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEZZELLA, BRIGUGLIO, CANELLI, CARUSO, GIULIO CONTI, FATUZZO,
LA GRUA, MEROI, PAOLONE, TAGLIALATELA, VILLANI MIGLIETTA**

Disposizioni in materia di requisiti di sicurezza degli edifici

Presentata il 27 luglio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai scaduto il termine entro il quale dovevano essere effettuati gli interventi di cui alla legge n. 46 del 1990, che disciplina l'adeguamento degli edifici a determinati requisiti di sicurezza. Le costruzioni interessate sono spesso vecchie di molti anni (basti pensare a quelle situate nei centri storici) e il loro adeguamento comporta interventi di notevole complessità tecnica e di rilevante impegno economico (stime degli operatori del settore indicano in 1.500-2.500 milioni di euro l'onere a carico delle famiglie per l'adeguamento degli impianti domestici individuali a gas), che vanno necessariamente programmati secondo scadenze adeguate, anche tenendo conto dei vincoli posti dalle caratteristiche strut-

turali delle diverse tipologie edilizie e dell'insieme edificio-impianto. Anche la normativa tecnica, oggi riferita solo agli edifici nuovi, richiede verosimilmente la definizione di specifiche particolari, riferite agli edifici esistenti. Inoltre, una eventuale forte concentrazione temporale della domanda di interventi di adeguamento potrebbe creare distorsioni del mercato, con negative conseguenze sia sul piano dei prezzi che della stessa sicurezza.

Tali difficoltà hanno già motivato la proroga fino al 30 giugno 1998 dell'obbligo all'adeguamento per gli immobili demaniali e per gli edifici adibiti ad uffici pubblici (tale proroga era contenuta in decreti-legge successivamente reiterati, ma mai convertiti). In ogni caso una eventuale

proroga per l'adeguamento degli impianti domestici esistenti non derogherebbe all'obbligo di realizzare i nuovi edifici ed i nuovi impianti secondo le prescrizioni vigenti. Con la presente proposta di legge pertanto si intende:

a) prorogare per un periodo significativo il termine per l'adeguamento degli edifici e degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 1990;

b) adeguare il regolamento di attuazione della legge n. 46 del 1990 per superare i problemi di applicazione rispetto agli edifici esistenti, anche introducendo più precise specifiche per l'adeguamento degli impianti esistenti;

c) scaglionare nel tempo gli adeguamenti in relazione alle diverse tipologie di impianto, sia di trasporto del gas all'interno degli edifici che di utilizzazione del gas (ad esempio: impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, sistemi di cottura dei cibi), in relazione alla diversa rilevanza ai fini della

sicurezza, anche eventualmente tenendo conto della loro vetustà;

d) evitare disparità di trattamento fra edifici pubblici e privati, che non si giustificano sul piano della sicurezza.

Superato il problema contingente, si potrà avviare un progetto più generale di razionalizzazione delle norme valide per il settore gas, unificando gli aspetti di sicurezza, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti e dei dispositivi di utilizzazione del gas secondo principi di uso razionale dell'energia e di tutela dell'ambiente, attraverso la predisposizione di un progetto di legge quadro per il settore gas, che riveda, sulla base dell'esperienza, il sistema dei controlli e ricomprenda le tematiche connesse alla diffusione di una cultura della sicurezza e dell'uso razionale della risorsa gas attraverso iniziative di informazione, comunicazione e formazione, rivolte sia agli utenti finali che agli operatori del settore, promuovendo globalmente la qualità nel settore del gas.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono fissati i requisiti di sicurezza per l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, degli impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas all'interno di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46 del 1990, secondo il criterio della compatibilità dei requisiti di sicurezza previsti per gli edifici di nuova costruzione con le caratteristiche e con le strutture degli edifici esistenti.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede una differenziazione delle scadenze per l'adeguamento degli edifici e degli impianti in relazione alle diverse tipologie di impianto e alla loro vetustà, che comunque deve avvenire entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0063330